COLLA QUALE SONO APPROVATE DUE CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI POSTALI MARITTIMI

Art. 13 (Quaderno d'oneri concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico)

La Societa' concessionaria sara' tenuta a dar passaggio sui piroscafi agli impiegati civili che viaggiano per ragioni di servizio alla meta' del prezzo stabilito per gli altri passeggieri, non compreso il vitto.

La Societa' non sara' pero' obbligata a ricevere un numero di questi passeggieri superiore al quarto dei posti di prima e seconda classe su ciascun piroscafo.

Versione in vigore dal 11 maggio 1862, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate due convenzioni per la concessione dei servizi postali marittimi
Estremi	Legge 13 aprile 1862, n. 551
Partizione	Quaderno d'oneri concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1862

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-due-convenzioni-per-la-concessione-dei/quaderno-d-oneri-concessione-servizio-postale-nel-mediterran-art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it